



«Contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale non dirigenziale relativo all'anno 2012»


Indice

- Articolo 1 — Ambito di applicazione e durata
Articolo 2 — Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente - Consuntivo anno 2011
Articolo 3 — Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente - Anno 2012
Articolo 4 — Compensi per produttività
Articolo 5 — Clausola di rinvio
- Allegati
- “A” Determina dirigenziale n. 42 dell'8 maggio 2012 — Fondo 2011
 - “B” Determina dirigenziale n. 42 del 10 aprile 2013 — Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente per l'anno 2012
 - “C” Fondo 2012 – utilizzo.

[Handwritten signatures and initials]

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale

- visto l'articolo 4, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1° aprile 1999 secondo cui «...*In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'art.17...*»;
- visto l'articolo 5 del CCNL del 1° aprile 1999, così come modificato dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004, che disciplina i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
- visto ancora il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo [CCDI] relativo all'annualità 2011, sottoscritto in via definitiva in data 10 maggio 2012;
- ritenuto di dover procedere alla presa d'atto a consuntivo dell'utilizzo del Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente per l'anno 2011 e delle risorse definitive del fondo per l'anno 2012, nonché alla definizione delle modalità di utilizzo delle medesime;
- richiamato l'articolo 9 — comma 2bis — del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito con modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- vista la circolare n. 12 del 15 aprile 2011, con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010 e in particolare relativamente al comma 2-bis;
- richiamata la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 4 ottobre 2011 che stabilisce, in relazione alle risorse ex articolo 15 — lettera k) — del CCNL 1° luglio 1999, che ai fini del calcolo del tetto di spesa di cui al sopra richiamato comma 2bis sono da escludere le risorse destinate alla progettazione interna;
- viste le determinazioni dirigenziali n. 09/Personale del 29 febbraio 2012 «Costituzione, a consuntivo, del Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente per l'anno 2011» e n. 42/Personale dell'8 maggio 2012 «Costituzione, a consuntivo, del Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente per l'anno 2011-Modifica», dalle quali si evince che il fondo sviluppo risorse umane e produttività per l'anno 2011 ammonta — a consuntivo — a complessivi € 1.301.376,47 oltre agli incentivi di progettazione pari a € 64.062,00;
- vista la determinazione dirigenziale n. 11/Personale del 2 marzo 2012 relativa alla costituzione del fondo in questione per l'anno 2012, quantificato in complessivi € 1.255.294,28;
- vista la determinazione dirigenziale n. 42 del 10.04.2013 relativa alla determinazione del fondo, a consuntivo, per l'anno 2012 nell'importo complessivo di € 1.238.922,80;
- richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 353 del 20 dicembre 2011 avente per oggetto «Sistema di misurazione e valutazione della performance»,



SOTTOSCRIVONO

quanto segue:

Articolo 1
Ambito di applicazione e durata


1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI):
 - a. si applica al personale non dirigente dell'amministrazione comunale di Cuneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - b. riguarda il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2012.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
3. Con cadenza semestrale le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione degli istituti previsti nel presente CCDI.

Articolo 2
Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente
Consuntivo anno 2011

1. Le parti prendono atto dell'utilizzo a consuntivo del fondo per l'anno 2011 per complessivi € 1.301.376,47, come da determinazione dirigenziale n. 42/Personale dell'8 maggio 2012 che viene allegata al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "A"].

Articolo 3
Fondo sviluppo risorse umane e produttività del personale non dirigente
Anno 2012

1. Le parti prendono atto che le risorse del fondo per l'anno 2012, così come individuate in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 42/Personale del 10 aprile 2013, allegata al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "B"], ammontano a complessivi € 1.238.922,80 — oltre gli incentivi di progettazione quantificati per l'anno 2012 in € 112.365,71.
2. Per quanto riguarda l'utilizzo di tali risorse, le parti confermano i criteri e le modalità già concordati nel CCDI sottoscritto il 26 febbraio 2010 per il quadriennio 2006/2009 relativamente alle indennità per "Specifiche responsabilità", "Turno", "Reperibilità", "Rischio", "Maneggio valori" e "Disagio", così come riportati nel prospetto riepilogativo che viene allegato al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale [allegato "C"].
3. Le risorse per la produttività collettiva e l'indennità di risultato per le posizioni organizzative, saranno quantificate definitivamente a seguito della valutazione del personale.



Articolo 4 Compensi per produttività

1. La distribuzione delle risorse riservata alla "Produttività 2012" verrà attuata attraverso il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 353 del 20 dicembre 2011), con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - a. il compenso sarà erogato in proporzione ai giorni lavorati, fermo restando il limite minimo di servizio (180 giorni). Per i lavoratori che avranno prestato servizio sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato verranno sommati tali periodi fino a raggiungere il limite dei 180 giorni;
 - b. saranno considerati "servizio effettivo" i periodi relativi all'interdizione dal lavoro per maternità [decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 s.m.i. «Testo unico sulla maternità e paternità»], alla maternità/paternità e parentale [articolo 9 — comma 3 — del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i. «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni »], agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alle terapie salvavita, alle assenze per assistenza all'handicap, limitatamente ai portatori di handicap, [legge 5 febbraio 1992, n. 104 s.m.i. «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»], ai distacchi sindacali e alle ferie; non saranno computati nel "servizio effettivo" le rimanenti tipologie di assenze;
 - c. per i lavoratori part-time, il compenso sarà ridotto in misura proporzionale all'orario di servizio;
 - d. per i lavoratori a tempo determinato valgono i medesimi criteri sopra citati;
 - e. non ha diritto a percepire il compenso il lavoratore al quale sia stata comminata una sanzione superiore al rimprovero scritto;
 - f. per i lavoratori in distacco sindacale valgono i medesimi criteri sopra citati, fermo restando che nelle schede di valutazione non dovrà essere compilata la parte riguardante gli obiettivi previsti dalla performance organizzativa.

Articolo 5 Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, le parti fanno riferimento ai contratti Collettivi Nazionali, alla normativa vigente e ai precedenti CCDI.

Cuneo, 20.05.2013

Il presidente della
delegazione di parte pubblica
Pandiani dott. Pietro

La delegazione di parte sindacale

R.S.U.

Sepe
Pandiani
Al

Territoriali

Carlo FPCSIK
Dario DCCAP-SILA
Giuseppe CISL FA